



CITTÀ DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Piazza Vittoria, 6 – 98121 MESSINA (ex Real Convitto Dante Alighieri) – tel. 090/7724690

PEC: attedabu@pec.comune.messina.it

AVVISO ALL'UTENZA

OGGETTO: procedibilità istanze di verifica Screening/ Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nel corso dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi il 3.10.2019 presso il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – di cui è stato redatto apposito verbale – tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti dell'Urbanistica e dell'Ambiente dell'ARTA Sicilia e i rappresentanti del Comune di Messina, è stato concordato (con le modalità di cui all'art. 22 della L.R. n. 7/2019) che gli Uffici comunali di questo Comune possono “*procedere a dare corso alle procedure di cui all'art. 5 del DPR 357/97 ss.mm.ii. e D.A. 30.03.2007 ss.mm.ii. di competenza comunale, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), b), c), d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016, ricadenti limitatamente nelle zone urbanistiche A e B di cui D.M. 1444/68 (anche con modesti aumenti di volume previsti dal Piano Casa), nonché nelle altre zone urbanistiche a condizione che non comportino aumento di volume*”, per nessun altro tipo di intervento che comporti la necessità di una Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 ss.mm.ii. può, quindi, essere avviato il procedimento di Valutazione di Incidenza/Screening.

Il contenuto dell'accordo sopra indicato è stato confermato dalla Regione con la nota prot. n. 19305 del 31.10.2019, a firma congiunta dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali dell'Ambiente e dell'Urbanistica, che fa esplicito riferimento alle “*problematiche connesse al caso EU PILOT 6730/14/ENVT*” e ciò fino a quando il Ministero dell'Ambiente non esprimerà le valutazioni di merito sulle procedure EU PILOT sulla scorta di un apposito “*studio di approfondimento che tenga conto degli effetti cumulativi sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati come richiesto dal Ministero Ambiente Direzione Generale Natura e del Mare, con prot. n. 16311 del 10.07.2019. Tale studio dovrà stare alla base dello studio di incidenza e della VAS del redigendo PRG e dovrà approfondire la tematica della frammentazione degli habitat e gli effetti che si avranno sulle specie di cui alle direttive habitat e Uccelli, alla luce delle misure di conservazione previste dal Piano di Gestione Monti Peloritani e dal Decreto Ministeriale 17.10.20007*”.

Da ultimo, con la nota prot. n. 6195 del 29.04.2020, gli stessi Dirigenti Generali regionali hanno inteso chiarire che << *le ” pertinenze urbanistiche”, così come disciplinate dall'art. 3 lett. e.6) del DPR n. 380/2001, rientrano tra gli “interventi di nuova costruzione” e, pertanto, esclusi dalle tipologie di interventi di opere edilizie di cui all'accordo del 3.10.2019 e oggetto di autorizzazione da parte di questi Dipartimenti regionali ed esplicitati nella nota prot. n. 19305 del 31.10.2019, dove si fa esclusivo riferimento agli interventi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d). Inoltre nella considerazione che trattasi di interventi pertinenziali ricadenti in zone di pregio ambientale*

(ZPS ITA030042) e paesaggistico (Piano Paesaggistico Ambito 9) gli stessi, come disposto dallo stesso art. 3, lett. e.6) in argomento, sono qualificabili come interventi di nuova costruzione.>>


Pertanto, in conseguenza di quanto sopra riportato questo Dipartimento, nelle more delle valutazioni di merito sulle procedure EU PILOT da parte del Ministero dell'Ambiente e/o dei competenti Uffici regionali, non potrà rilasciare provvedimenti di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 ss.mm.ii. per interventi non ricompresi nella casistica riportata nella nota prot. n. 19305 del 31.10.2019 dell'ARTA e nella successiva prot. n. 6195 del 29.04.2020.

Ad ogni buon fine si informa che questa Amministrazione in relazione alla procedura EU-PILOT ha dato incarico al proprio consulente ambientale, già incaricato per la redazione della VAS del redigendo PRG, al fine di effettuare le relative attività di studio per dare riscontro all'Autorità regionale in relazione al richiesto "studio di approfondimento".

Tale studio è stato presentato ai funzionari regionali in conference call il 4.05.2020 per raccogliere eventuali loro osservazioni e/o contributi, ed a breve sarà trasmesso alle stesse Autorità nella versione definitiva al fine di addivenire ad una soluzione condivisa sul prosieguo delle istruttorie di progetti/piani/programmi ricadenti in ZPS/SIC nelle more della redazione del nuovo PRG della Città di Messina.

Il Responsabile del Servizio V.A.

ing. Alessandro Visalli



Il Dirigente

ing. Antonio Cardia





Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Dipartimento dell'Ambiente

I DIRIGENTI GENERALI
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Palermo, prot. n. 19305 del 31/10/2019 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Problematiche connesse al caso EU PILOT 6730/14/ENVI riferite alle procedure VAS ex art.12 e 13 del D.Lgs n.152/06 e art. 8 e 9 D.P.R.S. n.23/2014 di competenza del DRU e all'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, art.6, comma 3, relativa alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ex art.5 del D.P.R. n.357/97 di competenza del DRA.

Al Dipartimento Politiche del Territorio
del Comune di **MESSINA**
protocollo@pec.comune.messina.it

E, p.c. Al Sindaco del Comune di **MESSINA**
All' Assessore Salvatore Mondello
Vice Sindaco del Comune di **MESSINA**

All'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica
Per le Valutazioni Ambientali
SEDE

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della Natura
ROMA
dirprotezione.natura@pec.minambiente.it
MATTM@pec.minambiente.it

Alla Città Metropolitana di **MESSINA**
protocollo@pec.prov.me.it

Al Servizio 1/DRU

Al Servizio 3/DRA

SEDE

Facendo seguito al tavolo tecnico del 03/10/2019 tenutosi nella sede del DRU di questo ARTA riguardante le problematiche connesse al caso EU PILOT 6730/14/ENVI citate in oggetto, di cui al verbale allegato alla presente che ne fa parte integrante, si evidenzia che dopo ampia

discussione e valutazione della documentazione prodotta dal comune di Messina con nota prot. n.275429 del 13.09.2019, in relazione a quanto richiesto dal DRU e DRA dell'ARTA con le precedenti note, si è preso atto delle criticità sociali rappresentate, autorizzando la possibilità che il Comune di Messina possa attivarsi a dare corso alle procedure di cui all'art.5 del D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii. e D.A. 30/03/2007 smi. di competenza comunale, relativamente agli interventi di cui alla lettera a),b),c),d), dell'art.3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla L.R.n.16/2016, ricadenti limitatamente nelle zone urbanistiche A e B di cui D.M. n.1444/68 (anche con modesti aumenti di volume previsti dal Piano casa), nonché nelle altre zone urbanistiche a condizione che non comportino aumento di volume.

Con riguardo invece agli interventi di cui agli artt.12 e 13 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. trasmessi da codesto Comune ai Dipartimenti dell'Urbanistica e dell'Ambiente di questo ARTA, il tavolo stabilisce che una possibile soluzione per il prosieguo del loro iter istruttorio sia la produzione da parte di codesta Amministrazione comunale di uno Studio di approfondimento che tenga conto degli effetti cumulativi sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati, così come richiesto dal Ministero Ambiente Direzione Generale Natura e del Mare, con prot.16311 del 10.07.2019. Tale studio dovrà intendersi quale atto propedeutico che sta alla base dello Studio di Incidenza e della VAS del redigendo PRG e dovrà approfondire la tematica della frammentazione degli habitat e gli effetti che si avranno sulle specie di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alla luce delle misure di conservazione previste dal Piano di Gestione Monti Peloritani e dal Decreto Ministeriale 17.10.2007. Tale studio verrà trasmesso con la massima urgenza a questo ARTA per le valutazioni di competenza della Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali che verrà successivamente inoltrato al Ministero dell'Ambiente per le valutazioni di merito sulle procedure EU PILOT. In merito alla redazione di detto Studio gli Uffici dei Dipartimenti Urbanistica e Ambiente di questo ARTA si renderanno disponibili ad una proficua forma di collaborazione.

Inoltre con riferimento alla necessità rappresentata dal Sindaco di intervenire con urgenza per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della strada "Portella Castanca" che serve da collegamento per un nucleo abitato di circa 3.000 abitanti, si fa presente che si darà avvio alla procedura di valutazione di competenza.

Riguardo a quanto rappresentato dal Sindaco sul procedimento relativo all'ampliamento del cimitero di Faro Superiore di Messina, sarà necessario produrre da parte dell'Ente una implementazione documentale sulla necessità dell'intervento.

Infine riguardo allo stato delle procedure del redigendo PRG comunale si prende atto di quanto rappresentato al tavolo tecnico da parte del Sindaco, che si sta procedendo al completamento dello Schema di massima di detto piano ed inoltre che sono stati completati lo Studio agricolo forestale, è in corso di redazione lo studio geologico, la cartografia numerica digitale è in fase di collaudo e che è stata firmata la convenzione con l'Università degli studi di Messina per la redazione degli studi idraulici prescritti dal Piano Regolatore Generale Acquedotti (P.G.R.A.)

II DIRIGENTE GENERALE del DRA
(Giuseppe Battaglia)

II DIRIGENTE GENERALE del DRU
(Giovanni Salerno)

Il giorno 03.10.2019 alle ore 10.00 presso la stanza del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica Dott. Salerno si è svolto il tavolo tecnico rivolto alla risoluzione delle criticità della attuazione del vigente PRG del Comune di Messina. Nello specifico si è trattato il caso EU-PILOT e le successive note dell'ARTA Sicilia che determinano allo stato attuale l'impossibilità di qualsiasi tipo di intervento edificatorio e di Pianificazione.

Sono presenti:

Il Sindaco del Comune di Messina On. Dott. Cateno De Luca

Il vice Sindaco del Comune di Messina Arch. Ing. Salvatore Mondello

Dott. Giuseppe Battaglia Dirigente Generale Dipartimento Regionale Ambiente;

Dott. Giovanni Salerno Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica;

Arch. Daniela Grifo Dirigente Servizio 3 Urbanistica

Dott. Fabrizio Cozzo Dirigente UOS1.1 Urbanistica

Arch. Serafino Vitrano Dipartimento Urbanistica

Dott. Salvatore Di Martino Dirigente Servizio 1 Ambiente

Sig.ra Maria Maddalena Mazzola Dipartimento Ambienta

Dott. Giuseppe Maurici Servizio 3 Ambiente

Ing. Antonio Cardia Dirigente - Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

Dott. Placido Accolla - Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

Partecipa al tavolo tecnico come uditor in rappresentanza del Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Valutazioni Ambientali di competenza Regionali l'Arch. Laura Cobello.

In premessa il Sindaco di Messina ha comunicato al tavolo la necessità di trovare opportune soluzioni rispetto alle criticità sopra indicate, con particolare riferimento al blocco del rilascio delle autorizzazioni ex art. 5 del DPR 357/97 smi e i procedimenti VAS ex artt 12 e 13 Dlgs 152/2006 smi , atteso che attualmente lo stato di pressione sociale (liberi cittadini, imprenditori, ordini professionali, ecc) sta divenendo insostenibile e tende a far insorgere eventuali contenziosi non utili alla collettività.

I presenti ognuno per le rispettive competenze, dopo ampia discussione e valutazione della documentazione prodotta dal Comune di Messina con nota prot. 275429 del 13.09.2019, in relazione a quanto richiesto dal DRU e DRA dell'ARTA Sicilia con le precedenti note, prendendo atto delle criticità sociali rappresentate, concordano sulla possibilità che il Comune di Messina possa procedere a dare corso alle procedure di cui all'art. 5 del DPR 357/97 ss.mm.ii. e DA 30.03.2007 smi. di competenza comunale, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), b), c), d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla L.R. n.16/2016, ricadenti limitatamente nelle zone urbanistiche A e B di cui D.M. 1444/68 (anche con modesti aumenti di volume), nonché nelle altre zone urbanistiche a condizione che non comportino aumento di volume.

Interviene nella discussione il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Dott. Giuseppe Battaglia.

Per gli interventi di cui all'art. 12 e 13 del D.lgs 152/06 smi depositati presso i dipartimenti regionale ambiente e urbanistica, Il tavolo stabilisce che una possibile soluzione per il prosieguo del loro iter sia la produzione di uno studio di approfondimento che tenga conto degli effetti cumulativi sia degli interventi in itinere che di quelli già realizzati così come richiesto dal Ministero Ambiente Direzione Generale Natura e

A vertical column of handwritten signatures on the right side of the page, corresponding to the list of participants. From top to bottom, the signatures appear to be: a large stylized signature, a signature starting with 'G', a signature starting with 'M', a signature starting with 'S', a signature starting with 'L', a signature starting with 'A', a signature starting with 'G', and a signature starting with 'D'.

del Mare, con prot. 16311 del 10.07.2019. Tale studio dovrà stare alla base dello studio di incidenza e della VAS del redigendo PRG e dovrà approfondire la tematica della frammentazione degli habitat e gli effetti che si avranno sulle specie di cui alle direttive habitat e Uccelli, alla luce delle misure di conservazione previste dal Piano di Gestione Monti Peloritani e dal Decreto Ministeriale 17.10.2007.

Tale studio verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente per le valutazioni di merito sulle procedure EU PILOT.

I rappresentanti dei Dipartimento Urbanistica e Ambiente dell'ARTA Sicilia si renderanno disponibili a qualsiasi forma di collaborazione.


Il Sindaco del Comune di Messina infine rappresenta l'urgenza di realizzare l'intervento di messa in sicurezza della strada "portella Castanea" che serve da collegamento per un nucleo abitato di circa 3000 abitanti, e l'ampliamento del cimitero di Faro Superiore di Messina non essendoci più la disponibilità di loculi e porzioni destinate alla tumulazione.

In merito all'intervento della strada portella Castanea, il Sindaco precisa che è ormai evidente il rischio del crollo definitivo e che sono state presentati, a varie Autorità Giudiziali, esposti per il mancato intervento già finanziato con fondi comunali.

In merito allo stato delle procedure del redigendo PRG il Sindaco rappresenta al tavolo che si sta procedendo al completamento dello schema di massima ed inoltre sono stati completati lo studio agricolo forestale ed è in corso di redazione lo studio geologico e che la cartografia numerica digitale è in fase di collaudo e che è stata firmata la convenzione con l'Università degli studi di Messina per la redazione degli studi idraulici prescritti dal PGRA

Palermo 03.10.2019

L.C.S.



The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'Geddy'. Below it, there is a large, stylized signature that is difficult to decipher but seems to start with 'P...'. To the left of this, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'S.P.' and another that is a simple 'Q'. At the bottom left, there are more signatures, including one that looks like 'L. M. ...' and another that is a simple 'P...'. The signatures are scattered across the lower half of the page.



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Dipartimento dell'Ambiente

I DIRIGENTI GENERALI

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

pec dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 6195 del 29/04/2020 Rif. nota prot. n. del

OGGETTO: Comune di MESSINA - problematiche connesse al caso EU PILOT 6730/14/ENVI riferite alle procedure VAS ex art.12 e 13 del D.Lgs n.152/06 e art. 8 e 9 D.P.R.S. n.23/2014 di competenza del DRU e all'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, art.6, comma 3, relativa alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ex art.5 del D.P.R. n.357/97 di competenza del DRA.

Riscontro prot.40299 del 10/02/2020

Al Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici
del Comune di **MESSINA**

protocollo@pec.comune.messina.it

All'Assessore Lavori Pubblici,
Edilizia privata, Pianificazione Urbana,
Risanamento, Beni Culturali-Ambientali
del Comune di **MESSINA**

protocollo@pec.comune.messina.it

Al Sindaco del Comune di **MESSINA**

protocollo@pec.comune.messina.it

E, p.c. All'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Alla Commissione Tecnica Specialistica
Per le Valutazioni Ambientali
SEDE

Con riferimento alla precorsa corrispondenza in ordine alle problematiche relative alle questioni in oggetto citate ed in particolare a quelle affrontate in sede di Tavolo tecnico tenutosi in data 03/10/2019 si riceve la nota trasmessa da codesto Comune con prot. n.40299 del 10/02/2020 al D.R.U. (prot. 2521 del 11/02/2020) e al D.R.A. (prot. n.8187 del 11/02/2020) di questo Assessorato, nella quale si dà conferma, ai fini del rilascio dei provvedimenti di Screening/Valutazioni di Incidenza di vostra competenza, che si è dato attuazione a quanto concordato in sede di Tavolo tecnico "rilasciando provvedimenti esclusivamente nei casi ove gli interventi/progetti relativi fossero riconducibili nella casistica ivi riportata, e comunque non comportassero "nuova edificazione" ai sensi dell'art.3 del DPR n.380/2001 lett.e)".

Nella predette nota comunale viene altresì precisato che riguardo alle “pertinenze urbanistiche”, così come definite dall’art.3 lett. e.6) del D.P.R. n.380/2001, le stesse “non costituiscono “nuova edificazione” nei termini del medesimo codice. Fattispecie univocamente confermata da giurisprudenza costante”.

Sono state sottoposte con la medesima nota inoltre a questi Dipartimenti regionali alcune richieste di chiarimento su possibili interventi non direttamente riconducibili alle casistiche affrontate in sede di accordo del 03.10.2019, elencate ai punti da 1) a 7) della nota, in merito ai quali viene chiesto di esprimere le valutazioni.

Ciò premesso necessita innanzitutto chiarire che le “pertinenze urbanistiche”, così come disciplinate dall’art.3, lett. e.6) del D.P.R. n.380/2001, rientrano tra gli “interventi di nuova costruzione” e, pertanto, esclusi dalle tipologie di interventi di opere edilizie di cui all’accordo del 3.10.2019 e oggetto di autorizzazione da parte di questi Dipartimenti regionali ed esplicitati nella nota prot. n.19305 del 31/10/2019, dove si fa esclusivo riferimento agli interventi di cui all’art. 3, lett. a), b), c), d)). Inoltre nella considerazione che trattasi di interventi pertinenziali ricadenti in zone di pregio ambientale (ZPS ITA030042) e paesaggistico (Piano Paesaggistico Ambito 9) gli stessi, come disposto dallo stesso art.3, lett. e.6) in argomento, sono qualificabili come interventi di nuova costruzione.

Riguardo alle richieste di chiarimento sui possibili interventi, elencati ai punti da 1) a 7), occorre precisare che non rientra nei compiti di questa amministrazione regionale fornire indicazioni in merito, né tanto meno effettuare valutazioni sui singoli interventi proposti.

Tuttavia, con esclusivo riferimento ai profili di carattere generale di natura urbanistica ed edilizia, ed all’ambito normativo di riferimento (art. 3, comma 1, D.P.R. n.380/2001), tenendo conto che detti interventi verrebbero effettuati in aree di pregio ambientale della Rete Natura 2000 (ZPS ITA 030042), si forniscono di seguito alcuni spunti di riflessione, in relazione alle richieste avanzate:

1. Interventi di recupero ambientale di aree degradate (con o senza opere edilizie): Tali tipi di interventi andrebbero attentamente qualificati per tipologia e dimensione, sia che essi prevedano o meno opere edilizie. Invero, le “aree degradate” possono interessare singoli immobili o interi quartieri, o addirittura ambiti urbani complessi. Non trascurabili le cause del degrado (vetustà, eventi calamitosi, frane, alluvioni, aree industriali dismesse, ecc...) che potrebbero richiedere interventi limitati o massicci.

2. Ampliamento in lunghezza di un pontile per natanti esistente, posto a servizio di un impianto di rifornimento carburante per natanti: L’opera costituisce sicuramente “nuova costruzione” ancorché realizzata in estensione del pontile in precedenza assentito. La circostanza che, come riferito, sia “posto a servizio di un impianto di rifornimento carburante per natanti” ne fa presupporre un rapporto di strumentalità diretta con l’impianto, ma non di natura meramente pertinenziale, sì da poterlo escludere dalle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e.6) del DPR 380, in quanto costituisce nuova costruzione;

3. Realizzazione di un manufatto da adibire ad officina meccanica in sostituzione di un impianto di autolavaggio posto all’interno di un’area di servizio (rifornimento carburante): La precedente destinazione ad “autolavaggio” in quanto attività artigianale di servizio se non interamente automatizzata, o commerciale se automatizzata, **non può ritenersi annoverabile alle “pertinenze”** richiamate dalla lettera e.6) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (comma 1), in quanto da ritenersi in ogni caso separata dall’attività di distribuzione dei carburanti e, peraltro, ad essa non strettamente funzionale, sia anche per la temporaneità del servizio reso all’utente dell’area di servizio (rifornimento carburanti).

La nuova destinazione a “officina meccanica” riguarda attività prevalentemente artigianale (carrozziere, gommista, elettrauto, ecc...) o commerciale se, anche parzialmente, è prevista la rivendita di ricambi; anche in questo caso, ancorché l’attività si limiti ad interventi saltuari e

d'urgenza richiesti esclusivamente dall'utente del rifornimento e soltanto nelle ore di apertura dell'esercizio, non può assumere carattere pertinenziale rispetto all'attività di distribuzione. Financo la pensilina a copertura del distributore non costituisce pertinenza (cfr. Cons. Stato Sez V, n. 4997 del 14.10.2013).

Le opere pertinenziali da assoggettare al regime delle nuove costruzioni deve, comunque, essere disciplinato dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici.

4. Applicazione delle norme derogatorie (ad esempio altezza, numero dei piani, sagoma etc.) previste dal c.d. Piano casa (L.R. n.6/2010) in zone diverse dalle "A" e "B", con rinuncia all'incremento della volumetria preesistente: Non si comprende come possa derogarsi alle altezze ed al numero dei piani senza determinare incrementi volumetrici! Forse solo riducendo sensibilmente la sagoma.

5. Demolizione e ricostruzione di immobili esistenti senza incremento della volumetria, ma con modifica della sagoma, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n.42/2004, in quanto ai sensi dell'art.3, lett. d) ultimo periodo tali interventi costituiscono "nuova costruzione": Si conferma che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/01 costituiscono opere di "ristrutturazione edilizia" le demolizioni e ricostruzioni (ed il ripristino di edifici crollati o demoliti) in aree soggette al vincolo ex D.Lgs. 42/2004 soltanto qualora venga rispettata la sagoma (e la destinazione d'uso rientrante nelle categorie previste dall'art. 23 ter dello stesso DPR 380) dell'edificio preesistente. In caso contrario vanno annoverate tra le "nuove costruzioni".

6. Cambio di destinazione d'uso con recupero volumetrico ai fini abitativi ai sensi della L.R. n.4/2003: L'art. 18 della l.r. 4/2003 è di fatto sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. d) della l.r. 10 agosto 2016, n.16. L'abrogazione dell'articolo è stata prevista nell'ambito del DDL 669 di revisione della stessa l.r. 16 in atto incardinata in IV Comm. ARS (Art. 21 - *Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16* - comma 3, lett. h)

Il testo attuale dell'art. 10 del DPR 380/01 è il seguente:

Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire

(recepito con modifiche dall'art. 5, l.r. 16/2016)

(modificato dall'art. 46, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:
 - 1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati esistenti e regolarmente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;
 - 2) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di 2 metri, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;
 - 3) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a 2,20 metri. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;
 - 4) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti

di aero-illuminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 anche nei centri storici se disciplinati dai piani regolatori comunali, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito il parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ovvero di concerto con gli enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve naturali o aree protette, una variante al vigente regolamento edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta variante individua anche gli ambiti nei quali, per gli interventi ammessi dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività. E' fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004;

5) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti;

6) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'articolo 10.

7. Posa in opera di manufatti prefabbricati di modeste dimensioni su aree demaniali ad uso non abitativo, quali accessori necessari all'utilizzo delle medesime aree demaniali avute in concessione: Nulla da riferire (vedasi norme sul demanio marittimo). Per i profili squisitamente di natura urbanistica, salva la "qualificazione dei manufatti prefabbricati di modeste dimensioni" e dei relativi "accessori", va da sé che la disciplina dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/01 come recepito dalla l.r. 16/2016 trova applicazione anche per le opere date in concessione dal Demanio.

II DIRIGENTE GENERALE del DRA
 Giuseppe Battaglia

II DIRIGENTE GENERALE del DRU
 Giovanni Salerno